

Publicato il 11/10/2024

N. 01851/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2022, proposto da
(omissis)

,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato
Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da P.E.C.
studionunziante@legalmail.it;

contro

- Azienda Sanitaria Locale Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio, Elisa Iannaccone e Marco Mariano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
- Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

(omissis), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della delibera n. 85 del 23 gennaio 2020, adottata dal Direttore Generale dell'A.S.L. di Avellino, di indizione del **concorso** pubblico per l'assunzione di n. 1 Tecnico della riabilitazione psichiatrica, per n. 2 posti di Assistente Sociale e per n. 1 posto di Logopedista;
- del relativo bando di **concorso** (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 138 del 6 luglio 2020);
- del provvedimento adottato dall'A.S.L. di Avellino al prot. n. 6380 del 7 aprile 2022, recante l'avviso di convocazione a sostenere la prova pratica e la prova orale della procedura concorsuale nonché dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei candidati ammessi alle dette prove per il profilo "Tecnico della riabilitazione psichiatrica";
- della deliberazione n. 770 del 10 maggio 2022 del Direttore Generale dell'A.S.L. Avellino, di approvazione della graduatoria finale di merito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino;

Vista l'ordinanza cautelare n. 322 del 13 luglio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Pierluigi Russo, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti individuati in epigrafe hanno esposto di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta dall'A.S.L. di Avellino, con la delibera n. 85/2020 del Direttore generale, ai fini dell'assunzione di n. 2 Assistenti sociali, n. 1 Logopedista e n. 1 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, concorrendo segnatamente per il posto da attribuire a quest'ultima figura professionale.

Hanno soggiunto di aver sostenuto la prima prova, in data 18 febbraio 2022, svolta in più turni tramite la somministrazione di quesiti a risposta multipla

randomizzati, e di non essere stati ammessi a sostenere la successiva prova “pratica e orale”, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto dalla *lex specialis* di 21/30.

2. Ciò posto, col presente gravame essi hanno impugnato il bando di **concorso**, la delibera dell’A.S.L. di cui al prot. n. 6380 del 7 aprile 2022, recante la calendarizzazione della prova pratica e l’elenco degli ammessi alla stessa, nonché la deliberazione di approvazione della graduatoria di merito n. 770 del 10 maggio 2022, a firma del Direttore Generale dell’A.S.L. Avellino.

3. Tali determinazioni amministrative sono state censurate dai deducenti con un unico motivo così rubricato: “Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - difetto di istruttoria – sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa”. In sostanza, a parere degli instanti, a causa delle generiche previsioni del bando di **concorso**, con precipuo riferimento alla scelta delle materie scientifiche oggetto della prova preselettiva, si sarebbe svolta una selezione illegittima, caratterizzata dalla somministrazione di quiz non pertinenti coi profili professionali messi a **concorso**, tra l’altro, “eterogenei e differenti” per ogni candidato; circostanza, questa, che non avrebbe garantito altresì un identico grado di difficoltà della prova per tutti i partecipanti.

4. Si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Avellino, la quale ha chiesto la reiezione del proposto ricorso.

In particolare, l’A.S.L. ha dedotto la perfetta conformità della procedura concorsuale espletata con quanto previsto dall’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché la puntualità delle previsioni del bando e dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, prestabiliti con il “verbale n. 1 del 9 dicembre 2021 – Commissione esaminatrice **concorso** per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – cat. D”. Inoltre, l’Azienda resistente ha precisato che, con la nota prot. 1816 del 25 gennaio 2022 del Presidente della Commissione esaminatrice, è stato espressamente previsto quanto segue: “la prova scritta consisterà nella

somministrazione di n. 30 quesiti a risposta sintetica, vertenti sui contenuti e sui metodi specifici della professione a **concorso** e saranno attribuiti punti 1,00 per ogni risposta esatta e punti 0,00 per ogni risposta non fornita o errata. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30". La difesa dall'Azienda sanitaria ha poi replicato alle censure attoree, rilevando che, come emergerebbe dal verbale della Commissione d'esame n. 2 del 18 febbraio 2022, le "batterie" di quiz sarebbero state correttamente predisposte includendo domande pienamente afferenti al ruolo professionale oggetto di **concorso**.

5. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2022 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata col ricorso introduttivo.

6. Successivamente a tale data, gli instanti non hanno svolto ulteriore attività defensionale.

7. All'udienza pubblica del 18 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il ricorso è infondato.

8.1. Occorre premettere che in subiecta materia l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'individuazione delle modalità di svolgimento della procedura selettiva e nella valutazione delle relative prove, potendo effettuare le proprie scelte nel perimetro tracciato dalla normativa vigente e dalla lex specialis, che costituisce autovincolo per la P.A. (Consiglio di Stato, 20 febbraio 2024, n. 1687). Tale riconosciuto margine di operatività non preclude ovviamente la possibilità dei concorrenti di contestare l'agere seguito nel caso concreto, fermo restando "l'onere della parte di fornire al giudice amministrativo elementi puntuali e circostanziati, seppure indiziari, adeguati al fine di far ragionevolmente ritenere che il concorrente interessato sia stato effettivamente leso dalla sussistenza di una evidente irragionevolezza, o di una grave ingiustizia o disparità di trattamento, o comunque di uno sviamento

della specifica procedura selettiva in esame rispetto agli obiettivi di selezione che ne hanno motivato lo svolgimento” (Consiglio di Stato, 25 settembre 2024, n. 7782).

8.2. Ebbene, con precipuo riferimento alla possibilità di prevedere modalità alternative di svolgimento delle prove, è necessario che queste siano state previste espressamente dal bando di **concorso** e che risultino tali da rispettare i principi di imparzialità, anonimato e trasparenza.

8.3. Quanto ai criteri di valutazione, questi possono essere fissati direttamente dal bando oppure essere rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice. In tale ultimo caso, è necessario che gli stessi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative (cfr. Consiglio di Stato, 25 settembre 2024, n. 7763).

8.4. In ordine, poi, alla afferenza dei quesiti rispetto al profilo concorsuale messo a **concorso**, è pacifico che la scelta delle domande rientri nello spazio d'azione riservato alla Commissione esaminatrice; di talché, il giudice amministrativo può sindacarne il contenuto soltanto sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta, contraddittorietà o irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, 28 settembre 2024, n. 8566).

9. Ciò brevemente premesso in termini generali, nel caso di specie è stata sostanzialmente censurata la modalità di svolgimento della prova, caratterizzata dalla somministrazione di “batterie” randomizzate di quiz, diverse per i due turni di convocazione del 18 febbraio 2022, nonché l'asserita non pertinenza delle domande poste ai candidati rispetto allo specifico profilo professionale previsto dal bando.

9.1. Sotto il primo profilo di doglianza, va affermato, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, che la Commissione può decidere di procedere con la somministrazione di “batterie” di quiz, ferma restando la previsione di tale modalità nella *lex specialis*, differenti per i vari turni di convocazione dei candidati, nonché attraverso la cd. “randomizzazione” degli stessi quesiti, come accaduto nel caso di specie.

Simile scelta, infatti, è considerata pacificamente legittima, eliminando peraltro ogni apprezzamento discrezionale nella correzione poiché, trattandosi di quiz diversificati a risposta multipla con punteggi predeterminati, la valutazione delle prove costituisce operazione immediata ed automatica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 5 giugno 2023, n. 9486).

9.2. Anche il secondo profilo di doglianza non merita adesione, dovendosi al contrario evidenziare come la lamentata irragionevolezza dei quesiti, in ragione della prevalente “connotazione psicologica” degli stessi, sia del tutto evanescente.

Ad avviso del Collegio, non è possibile ritenere manifestamente illogica la somministrazione delle domande, così come formulate, a soggetti che concorrono per il profilo di “Tecnico della riabilitazione psichiatrica”, figura disciplinata dal Decreto del “Ministero della Sanità, 29 marzo 2001, n. 182”, il quale svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico, interventi riabilitativi ed educativi su soggetti con disabilità psichica. Si tratta, evidentemente, di una figura chiamata ad interfacciarsi costantemente con delicati aspetti umani del paziente nonché a collaborare con gli specialisti del settore, dalla quale non è dunque irragionevole aspettarsi anche la conoscenza di basilari nozioni concernenti la scienza psicologica.

10. In conclusione, va ribadito che l’indicazione delle materie oggetto delle prove d’esame è stata correttamente determinata dalla lex specialis, che legittima è stata la somministrazione di “batterie” di quiz eterogenei tra i vari candidati e che i quesiti sottoposti ai ricorrenti non risultano affatto estranei all’ambito disciplinare del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso va pertanto conclusivamente respinto in quanto infondato.

11. Le spese di lite vanno poste, come di regola, a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'ASL di Avellino delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri riflessi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente, Estensore

Michele Di Martino, Referendario

Marcello Polimeno, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO